

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Verifica di coerenza della Variante parziale n.1/2021 al P.R.G.C. con il Piano paesaggistico regionale (PPR)

1. Premessa

Il Piano paesaggistico regionale descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, al fine di garantire che sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato, riconoscendone i valori fondamentali e individuandone le principali criticità. Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico, il PPR prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione; ciò a partire dal **Sistema delle strategie e dagli obiettivi** descritti all'interno dell'**Allegato A alle Norme di attuazione (NdA)** e nella **Tavola P6 ("Strategie e politiche per i paesaggio")**, che costituiscono il quadro di riferimento per le scelte di governo del territorio regionale. L'**Allegato B alle NdA (Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio)** individua inoltre per ciascuno dei **76 Ambiti di paesaggio** in cui è stato suddiviso il territorio regionale, **rappresentati all'interno della Tavola P3 ("Ambiti e unità di paesaggio")**, specifici obiettivi e linee di azione che, come indicato all'articolo 10 delle NdA "Ambiti di paesaggio", costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche riconosciute dal PPR sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione

Il PPR definisce altresì nelle **Schede degli Ambiti di paesaggio**, che descrivono nel dettaglio le caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative relative ai 76 ambiti individuati, **indirizzi e orientamenti strategici** peculiari per ciascun territorio, rivolti alla realizzazione degli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.

Nella Tavola P5 sono rappresentati i principali elementi funzionali alla realizzazione della **Rete di connessione paesaggistica**, che è costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva, a partire dalla quale e in coerenza con i contenuti della rete ecologica regionale e provinciale, i Comuni individuano le reti presenti sul proprio territorio.

Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il PPR prevede all'interno delle NdA **obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni** per le componenti paesaggistiche riconosciute all'interno del territorio regionale e rappresentate nella Tavola P4 "Componenti paesaggistiche"; inoltre individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Codice), rappresentati nella Tavola P2 "Beni paesaggistici" e nel **Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte** Prima parte, specifiche **prescrizioni d'uso** ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice stesso, riportate nelle singole schede del Catalogo.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica come previsto dall'articolo 46, comma 2, delle NdA "Adeguamento del PPR" devono essere adeguati al PPR entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.

2. Rispetto delle previsioni del PPR – Verifica di Coerenza

Nelle more dell'adeguamento, come previsto dall'articolo 46, comma 9, delle NdA del PPR, ogni variante apportata agli strumenti urbanistici deve essere **coerente** con le previsioni del PPR stesso, **limitatamente alle aree interessate dalla variante**.

Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del PPR contenute nelle NdA (articolo 3, comma 9, articolo 13, commi 11, 12 e 13, articolo 14, comma 11, articolo 15, commi 9 e 10, articolo 16, commi 11, 12 e 13, articolo 18, commi 7 e 8, articolo 23, commi 8 e 9, articolo 26, comma 4, articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, articolo 39, comma 9 e articolo 46, commi 6, 7, 8, 9) e nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, e al contempo essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del PPR.

3. Integrazione della Relazione illustrativa

In coerenza con i disposti dell'articolo 14, comma 1, punto 3 lettera 0a) della l.r. 56/1977, all'interno della **Relazione illustrativa** dello strumento urbanistico **uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi illustra il rapporto tra le previsioni del PPR e della variante al Prg.**

È necessario in primo luogo inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del PPR, dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento dell'ambito di paesaggio e dell'unità di paesaggio nel quale il PPR ha inserito il Comune (cfr. Tavola P3). Costituiscono principale riferimento per quest'analisi introduttiva il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali piemontesi nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.

In secondo luogo deve essere descritto in che modo si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal PPR. A tal fine il Comune predispone una **tabella** sottolineando l'importanza di verificare complessivamente i contenuti del Piano paesaggistico nella sua interezza, tale tabella è finalizzata a illustrare e chiarire il riscontro del rispetto del PPR da parte della variante.

Nella prima parte della tabella sono da riportare le prescrizioni specifiche contenute nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, Prima parte, relative agli eventuali beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio comunale, che costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione; **nella seconda colonna il comune dovrà descrivere come la variante rispetta tali prescrizioni specifiche.**


La seconda parte della tabella è relativa alle componenti paesaggistiche individuate dal PPR e disciplinate nelle Norme di attuazione a partire dall'articolo 13; essa riporta il titolo dell'articolo delle NdA e, al fine di favorire la conoscenza e la comprensione dei contenuti dello strumento regionale, i temi oggetto dell'articolo stesso rappresentati nella cartografia del Ppr; nella prima colonna sono riportate unicamente le previsioni normative che devono essere rispettate al fine di garantire la coerenza dello strumento urbanistico, senza riportare le disposizioni relative ad altri strumenti o finalizzate all'adeguamento al Ppr. La seconda colonna descrive, anche con l'ausilio di eventuali cartogrammi che evidenzino le previsioni dello strumento urbanistico, in che modo la variante proposta rispetti le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Prg.

Inquadramento della variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del PPR

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce all'articolo 135 che "i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti".

Gli Ambiti di paesaggio rappresentano, quindi, l'articolazione del territorio regionale in singole parti riconosciute individuando i caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i differenti paesaggi del Piemonte secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il PPR definisce per i 76 Ambiti di paesaggio, con apposite schede descrittive e, nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Il territorio del Comune di Biella, oggetto della presente variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. è inserito nei seguenti Ambiti e Unità di paesaggio del PPR come si osserva dalla Tavola P3 di seguito riportata:



Estratto della tavola "P3-Ambiti e Unità di paesaggio"
con individuato in linea punteggiata nera il territorio comunale

Ambito di paesaggio	Unità di paesaggio
25	2501
	2502
	2503
26	2602
	2603
	2604
27	2702

In particolare le singole varianti sono incluse nei seguenti Ambiti e Unità di paesaggio:

Ambito di paesaggio	Unità di paesaggio	Tipologia normativa dell'unità di paesaggio (art.11NdA)	Variante n.
25 - Biella e gli sviluppi nella piana	2501 – Biella e gli sviluppi nella piana	V- Urbano rilevante alterato	Varianti 3, 4
26 - Valli Cervo, Oropa e Elvo	2603 – Pralungo e la Valle Oropa	IV - Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti	Varianti 1, 2, 7, 8, 9
27 – Prealpi biellesi e alta valsessera	2702 – Valle di Mosso e le colline del Biellese Orientale	VII – Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità	Varianti 5,6

Per quanto concerne l'ambito n.25, stante il fatto che le varianti oggetto del presente ambito (n. 3, 4) riguardano il territorio pianeggiante del Comune di Biella e perciò sono ricomprese nell'Unità di paesaggio 2501, si rileva che esse **intervengono in un tessuto urbano pressoché continuo** con i centri limitrofi, il quale si disconnette sia ecologicamente sia morfologicamente dalle aree montane poste a nord e parimenti dal terrazzo alluvionale che da Biella si estende fin quasi alla confluenza tra torrente Elvo e torrente Cervo. **Pertanto tali varianti non vanno a influire sugli aspetti fisici ed ecosistemici caratterizzanti gran parte dell'ambito**, quali la Baraggia (la Riserva orientata delle Baragge, che include la Baraggia di Candelo, anche SIC, e la Baraggia di Verrone) e le aree agricole (dalle colture prative e cerealicole, situate nella parte settentrionale dell'ambito, alla risicoltura in posizione più meridionale).

In relazione ai fattori strutturanti dal punto di vista storico-culturale, i nuclei storici del Piazza e del Piano, non vengono modificati, parimenti alle strade che si dipartono a raggiera, collegando Biella al territorio circostante.



Individuazione delle varianti site nella parte sud-est del territorio comunale


Come si evince dal grafico sopra riportato, schematizzante il tipo di varianti in argomento e dalla loro localizzazione, e dalla puntuale descrizione delle stesse nell'ambito della Relazione Illustrativa della variante, nel loro complesso esse **dimostrano piena coerenza sia con le caratteristiche naturali, storiche, culturali**, in quanto come sopra detto non provocano alcuna interferenza con le medesime, **sia con le dinamiche in atto previste per l'ambito in argomento dalla relativa Scheda relativa all'ambito n. 25**.

Infine, nessuna di esse è sottoposta a strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale (Riserva naturale, SIC, Dichiarazione di notevole interesse pubblico...).

In merito agli indirizzi e orientamenti strategici propri di quest'ambito si evidenzia inoltre che la presente variante risulta altresì coerente rispetto agli indirizzi volti al **non incremento di consumo di suolo**, risorsa riconosciuta a tutti gli effetti per la sua valenza strategica quale bene finito e non rinnovabile.

Infatti con la **variante 3 si determina una riduzione della superficie territoriale edificabile** e con la modificazione oggetto della **variante 4** invece si prevede la trasformazione di un'area a servizi pubblici a parcheggio in una a verde privato.

Per quanto concerne invece l'ambito n.26 (si veda tavola P3), stante il fatto che le varianti oggetto del presente ambito ricadono nel **territorio montano** (n. 1, 2) e **collinare** (n. 7, 8, 9) del Comune di Biella, e risultano inserite nel territorio **della valle Oropa**, che costituisce una delle 4 unità di paesaggio differenti in cui tale ambito è suddiviso, si constata che le stesse sono ricomprese **nell'Unità di paesaggio 2603** e si rileva quanto segue.



Individuazione delle varianti site nella parte settentrionale del territorio comunale

Per le loro caratteristiche le varianti localizzate in valle Oropa **non vanno a influire sugli aspetti fisici ed ecosistemici caratterizzanti questa unità di paesaggio dell'ambito**, la 2603, caratterizzata prevalentemente dalla presenza del bosco, **fatta eccezione per la perimetrazione oggetto della variante n.2**, che prevede l'individuazione delle aree sciabili in valle Oropa, all'interno della quale bisognerà tener conto, in fase attuativa, del rapporto con tale componente paesaggistica.

La variante n.1 recepisce, cartografandole in maniera più pertinente e precisa, le modificazioni dello status quo avvenute nel corso degli anni nell'area a nord della Basilica superiore mediante la riconfigurazione planimetrica ed il corretto inserimento di aree a servizi.

Per quanto concerne invece le emergenze fisico-naturalistiche, la conca di Oropa, dove sono situate le varianti n.1 e n.2, è sottoposta agli strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale rappresentati dalla "Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa" e parzialmente dalla *Buffer zone* del Sito inserito nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO denominato "Sacri Monti – Beata Vergine, Oropa". Nello specifico, comportando la variante n.1, come sopra detto, semplice recepimento degli usi in atto, si può affermare che **tale variante non rileva ai fini di tali succitate emergenze, anzi, correggendo, riducendola, la**

perimetrazione del parcheggio e dell'area camper che nello strumento urbanistico vigente sbordano ampiamente nell'area boscata, ne limita di fatto la dimensione all'attuale configurazione.

In relazione ai fattori strutturanti caratterizzanti e qualificanti quest'ambito dal punto di vista storico-culturale, viste le caratteristiche proprie delle varianti n.1,2, 7, 8, 9, non necessita una valutazione specifica.



Come si evince da quanto sopra affermato e dal grafico sopra riportato, che rappresenta schematicamente il tipo di varianti e la loro localizzazione, le varianti 1, 2, 7, 8, 9, si dimostrano coerenti sia con le caratteristiche naturali, storiche, culturali, sia con le dinamiche in atto nell'ambito in argomento.

La variante n.1 inoltre si rende coerente con gli indirizzi e gli orientamenti strategici propri dell'Ambito che così recitano *"il Santuario di Oropa rappresenta un fattore di valorizzazione per l'intero ambito considerato: in particolare occorre adottare misure di attenzione per le trasformazioni connesse al miglioramento della accessibilità dei luoghi (miglioramento stradale, parcheggi, strutture di servizio), al fine di contenere gli impatti paesaggistici a esse connessi"*.

Per quanto concerne l'ambito n.27, le varianti oggetto del presente ambito (n. 5, 6) riguardano il territorio collinare est del Comune di Biella, ricompreso nell'Unità di paesaggio 2702, il quale deve essere letto in stretta relazione con l'ambito di paesaggio 25.

Come si evince dal grafico sopra riportato, schematizzante il tipo di varianti in argomento e la loro localizzazione, e dalla puntuale descrizione delle stesse nell'ambito della Relazione Illustrativa della variante, nel loro complesso esse **non vanno ad influire sulle caratteristiche naturali, storiche, culturali caratterizzanti l'ambito,** in quanto non provocano alcuna interferenza con le medesime, **sia con le dinamiche in atto previste per l'ambito in argomento dalla relativa Scheda relativa all'ambito n. 27.**

Viste le caratteristiche paesaggistiche e territoriali del territorio regionale illustrate nella **Tavola "P6 -Strategie e politiche per il paesaggio"** sotto riportata in estratto, **per quanto concerne gli obiettivi di qualità paesaggistica,** riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione del PPR e articolati nella medesima Tavola P6, **in conseguenza del carattere strettamente puntuale delle varianti oggetto della presente Relazione, è stata focalizzata l'attenzione sugli obiettivi specifici di cui all'Allegato B, che vanno a inquadrare più da vicino le caratteristiche dei territori** in quanto vengono articolate in riferimento a ciascun Ambito di paesaggio.



**Estratti della tavola "P6- Strategie e politiche per il paesaggio"
con individuato in linea punteggiata nera il territorio comunale**

La tavola P6, per quanto riguarda le varianti oggetto della presente relazione, dal punto di vista della **“Strategia 1 - Riqualficazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio”** di cui all’Allegato A –Sistema delle strategie e degli obiettivi di piano” individua i seguenti obiettivi:

- **“Obiettivo 1.1. - Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio (aggregazioni degli Ambiti di Paesaggio – Ap)”**, all’interno del quale si possono individuare n.3 Temi o Macroambiti, nei quali si collocano rispettivamente le varianti oggetto della presente Relazione, come segue:

Ambito di paesaggio	Macroambiti	Variante n.
25 - Biella e gli sviluppi nella piana	Paesaggio d’alta quota (territori eccedenti i 1600 m s.l.m)	Variante 2
25 - Biella e gli sviluppi nella piana	Paesaggio Pedemontano	Varianti 3, 4, 5, 6
26 - Valli Cervo, Oropa e Elvo	Paesaggio alpino franco - provenzale	Varianti 1, 2, 7, 8, 9

- **“Obiettivo 1.2. Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento della frammentazione”** che individua, tra gli altri, come Tema d’interesse, situato proprio al centro dell’alta valle Oropa, un’**“Area protetta”**(identificata da un simbolo di forma quadrata e di colore verde con centro nero) che richiama quanto detto sopra in merito alla tavola P3 e all’Ambito 26 per quanto concerne invece le emergenze fisico-naturalistiche e i relativi strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale
- **“Obiettivi 1.5-1.6 - Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei contesti periurbani”** che individuano, tra gli altri, come Tema d’interesse, (identificato da un tratto chiuso di colore arancio) i **“Contesti periurbani di rilevanza regionale”** che invece si focalizzano sulla parte collinare e pianeggiante (Varianti 3, 4, 6). Tale tema, riconosciuto dalla tavola P5, concorre alla definizione della rete ecologica regionale in quanto area di riqualficazione ambientale in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche al fine di ristabilire il corretto rapporto tra città e campagna (Tavola P5, artt. dal 42 al 44).

Inoltre per quanto riguarda la **“Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica”** di cui all’Allegato A –Sistema delle strategie e degli obiettivi di piano” la tavola P6 individua i seguenti obiettivi:

- **Obiettivi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 “Tutela e valorizzazione delle risorse primarie”** (acqua, aria, suolo e sottosuolo, patrimonio forestale...) che individuano, tra gli altri, come Temi d’interesse principale, oltre all’**“Edificato”**, (identificato da una campitura piena di colore grigio) il Tema delle **“Classi di alta capacità d’uso del suolo”** (identificato da un tratteggio di colore verde).

Da questa disamina, in relazione alla variante in argomento, emerge quanto segue.

Viste le caratteristiche proprie della **variante n.1**, che non comporta modificazioni dello status quo, essa **non necessita di una valutazione specifica**, in particolare in relazione Obiettivo 1.2.


Per quanto concerne la variante 2, di individuazione delle aree sciabili in alta valle Oropa, si rimanda alla tabella di Raffronto con le NTA del PPR dove vengono affrontate nello specifico le singole tematiche d’interesse.

Per le Varianti situate nella parte collinare e pianeggiante del territorio comunale (n. 3, 4, 6), con riferimento agli Obiettivi 1.5-1.6, viste le caratteristiche di tali varianti, per le quali non si può propriamente parlare di qualificazione dei contesti periurbani mediante azioni specifiche di **“ridefinizione dei bordi urbani, di riqualficazione, compensazione e progettazione e**

ambientale e paesaggistica" (si veda art.42 delle NTA), **non è emerso alcun elemento significativo** da rilevare.

Infine, per quanto concerne l'obiettivo di "Tutela e valorizzazione delle risorse primarie" sempre in relazione alle succitate Varianti situate nella parte collinare e pianeggiante del territorio comunale, **in merito alla salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari, si osserva che in questo contesto non rileva in quanto trattasi di modificazioni in aree già urbanizzate** e quindi per le quali la capacità d'uso del suolo non è un fattore da prendersi in considerazione nella valutazione in argomento.

Da ultimo la presente analisi inquadra l'area dal punto di vista della rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5 che si riporta di seguito in estratto.



Estratti della tavola "P5-Rete di connessione paesaggistica" con individuato in linea punteggiata nera il territorio comunale

Dall'analisi della tavola P5 relativa alla **rete di connessione paesaggistica**, per quanto riguarda il territorio comunale, il PPR riconosce nella Tavola P5 diversi elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale. In particolare, per quanto interessa la presente variante, la tavola P5 evidenzia i seguenti elementi, situati principalmente nella zona settentrionale del territorio comunale:

- **Il nodo principale (core area**, in colore marrone chiaro nella tavola P5), specificatamente definito come "zona naturale di salvaguardia", **individuato sull'intera Conca di Oropa**.

I nodi della rete di connessione paesaggistica sono formati dal sistema delle aree protette, dai siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria - SIC, le zone di protezione speciale - ZPS e, in prospettiva, le zone speciali di conservazione - ZSC), dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, e rappresentano le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali all'interno della rete di connessione paesaggistica regionale.

- **La rete storico-culturale**, che nell'area interessata individua **la buffer zone del Sacro Monte di Oropa**, visibile nell'estratto della tavola P5 posto a destra: emerge che l'area interessata dalla variante 1 e una minima parte dell'area interessata dalla variante 2 si trovano all'interno della *buffer zone* (area campita in colore viola punteggiato nella planimetria soprastante) di uno dei Siti piemontesi inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, denominato "Sacri Monti - Beata Vergine, Oropa" che circonda la *core zone* in cui è inserito il Sacro Monte di Oropa. Ai sensi dell'art. 33. "Luoghi ed elementi identitari" delle NdA infatti il PPR riconosce quali "elementi identitari costituenti principale patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale locale", i Siti (*core zone*) e le relative aree esterne di protezione (*buffer zone*) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, tra cui figurano i Sacri Monti.

La retestorico-culturale regionale è costituita dalle mete di fruizione di interesse naturale e

culturale, dai sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale e dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale.

- **Le connessioni ecologiche**, formate nel caso di specie dal "corridoio su rete idrografica da mantenere" (in colore blu), identificato nel Torrente Oropa.
- **La rete di fruizione**, costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; tali itinerari **in Valle Oropa risultano identificati dalla rete escursionistica e sentieristica, nonché dalle interconnessioni della rete storico-culturale sopra descritta**, come individuati nella Tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio storico-culturale regionale.

Inoltre la tavola P5 evidenzia i seguenti elementi, situati principalmente nella zona meridionale del territorio comunale:

- **Le Aree di riqualificazione ambientale**, comprendenti le **"Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze"** e i **"Contesti periurbani di rilevanza regionale"**, entrambi temi che, analogamente a quanto evidenziato per la tavola P6, si focalizzano invece sulla parte collinare e pianeggiante (Varianti 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Tali temi si ricollegano a quanto già detto nella disamina della tavola P6 in merito alle aree di riqualificazione ambientale in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche al fine di ristabilire il corretto rapporto tra città e campagna. Infatti la rete di connessione paesaggistica (art. 42 delle NdA) è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva, come peraltro è stato evidenziato nel presente paragrafo.

Da questa disamina non è emerso alcun elemento significativo da porre in evidenza per quanto concerne la variante in argomento in quanto, come già detto in precedenza a proposito delle tematiche analizzate, **viste le caratteristiche proprie delle varianti n.1 e n.2, non è necessaria una valutazione specifica**, pur rientrando entrambe in maniera più o meno parziale nella *buffer zone* del sito Unesco del Sacro Monte di Oropa.

Parimenti per le Varianti situate nella parte collinare e pianeggiante del territorio comunale, analogamente a quanto precisato a proposito delle tematiche oggetto della tavola P6, non si può propriamente parlare di riqualificazione dei contesti periurbani mediante azioni specifiche di "ridefinizione dei bordi urbani, di riqualificazione, compensazione e progettazione ambientale e paesaggistica"(si veda art.42 delle NTA) viste le caratteristiche di tali varianti.

Si conclude la presente analisi di inquadramento della variante parziale in argomento dichiarando la coerenza della medesima con le strategie e gli obiettivi del PPR.

Tabella di raffronto tra le norme del PPR e le previsioni della variante allo strumento urbanistico

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro
<p>Beni individuati ai sensi della L.9 giugno 1939, n. 1497 del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n.312 con DD.MM. 1 agosto 1985:</p> <p>n.rif. reg. B009 <i>"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Calabiana e Sagliano Micca"</i></p>	<p style="text-align: center;">Varianti 1-2</p> <p>La variante n. 1, che ricade nella presente area tutelata, riguarda il semplice recepimento degli usi in atto da diversi anni nell'area a nord della Basilica Superiore del Santuario di Oropa mediante la ripermimetrazione e l'inserimento di aree a servizi e senza comportare nessuna ulteriore nuova utilizzazione. Pertanto non contrasta con le prescrizioni specifiche esplicitate nella scheda relativa al bene in argomento in quanto la variazione si esaurisce in una migliore identificazione della situazione già in essere senza determinare conseguentemente impatti.</p> <p>La variante n. 2, che ricade nella presente area tutelata, riguarda il riconoscimento delle aree sciabili tra Oropa, il lago del Mucrone e il Monte Camino. Essa dovrà osservare le prescrizioni specifiche esplicitate nella scheda relativa al bene in argomento che così recita:</p> <p><i>"Nel comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell'area. Gli interventi di riqualificazione dell'offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti".</i></p> <p>In caso di modificazione delle attività o delle attrezzature di servizio, le stesse dovranno essere realizzate compatibilmente, oltre che con le prescrizioni specifiche sopra esplicitate proprie della scheda relativa al bene in argomento, con la norma di zona e previa autorizzazione dell'Ente posto a tutela del vincolo e nulla osta dell'ente gestore dell'area protetta.</p>
II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Articolo 13. Aree di montagna	
<p>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana (ai sensi dell'art.13 delle NdA), incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2 (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.42/2004)); - vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all'area montana; - sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali); - ghiacciai, rocce e macereti (tema areale). <p>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</p>	

<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 10</i></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati. 	<p style="text-align: center;">Varianti 1-2</p> <p>Per quanto riguarda la variante n. 1, si rileva che essa ricade nella presente area tutelata, solo per quanto riguarda la voce rappresentata nella tavola P4 "aree di montagna" (tema areale che rappresenta l'area montana (definita ai sensi dell'art.13 delle NdA), ma non ricade nelle aree di montagna rappresentate nella Tav. P2 (definite ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.42/2004)). Tuttavia, come già sopra esplicitato, tale variante, riguarda da un lato il recepimento degli usi in atto da diversi anni nell'area a nord della Basilica Superiore del Santuario di Oropa, dall'altro la riperimetrazione del parcheggio e dell'area camper, che nello strumento urbanistico vigente sbordano ampiamente nell'area boscata, limitandone la dimensione all'attuale configurazione, si pone in coerenza con le direttive della componente paesaggistica in esame.</p> <p>Per quanto riguarda la variante n. 2, si rileva che essa ricade nella presente area tutelata, sia per quanto riguarda la voce rappresentata nella tavola P4 "aree di montagna" (tema areale che rappresenta l'area montana (definita ai sensi dell'art.13 delle NdA), sia le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2 (definite ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004)). Tale variante, che riguarda il riconoscimento delle aree sciabili in Valle Oropa, si pone in coerenza con le direttive della componente paesaggistica in esame.</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. 	<p>Per quanto riguarda la variante n. 1 si rimanda a quanto asserito nel paragrafo precedente per quanto concerne il comma 11, mentre per quanto riguarda i commi 12 e 13 essi non rilevano in quanto la presente variante non ricade in tali aree (<i>vette, sistemi di crinali montani e territori coperti dai ghiacciai</i>)</p> <p>Per quanto riguarda la variante n. 2 in caso di <u>attuazione di interventi</u>, previsti dalla norma di zona, gli stessi dovranno essere realizzati in considerazione del rapporto con la componente paesaggistica in esame sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco.</p>

Comma 12

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. *necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;*
- b. *relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;*
- c. *necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;*
- d. *relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;*
- e. *necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;*
- f. *relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.*

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

Per quanto riguarda la **variante n. 2** nelle aree di montagna, in particolare per crinali montani e vette, nell'intorno di 50 metri per lato, in caso di nessa in atto di interventi, previsti dalla norma di zona, gli stessi non dovranno porre in essere alcun intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi *necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi*, sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco.

Tali interventi saranno consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti prevederanno specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

<p>comma 13</p> <p>Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative; alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate. 	<p>Per quanto riguarda la variante n. 2 le prescrizioni sono cogenti e immediatamente prevalenti ai sensi dell'art.2 del PPR.</p>
<p align="center">Articolo 14. Sistema idrografico</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2); - zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); - zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso"). <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142, cosiddetta fascia "Galasso").</i></p>	
<p>Indirizzi</p> <p>comma 7</p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; 	<p align="center">Varianti 1-2-8</p> <p>La variante n. 1 rappresenta sostanzialmente una fotografia di maggior dettaglio della situazione esistente.</p> <p>Per la variante n. 2, che prevede il riconoscimento delle aree sciabili in Valle Oropa, in caso di <u>attuazione di interventi</u>, gli stessi dovranno essere realizzati in considerazione del rapporto con la componente paesaggistica in esame (<i>sistema idrografico e zone fluviali interne</i>) sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco.</p> <p>La variante n. 8, che riguarda la modifica di destinazione di un'area edificata, a seguito della dismissione del fabbricato, destinato a servizi esistenti (scuola elementare) in favore di "zone consolidate parzialmente residenziali" in relazione alla necessità di rifunzionalizzazione dell'edificio, ricade nella componente paesaggistica in esame (<i>corpi idrici tutelati e zone fluviali interne</i>). In caso di intervento lo stesso dovrà essere realizzato in considerazione del rapporto con la componente paesaggistica in esame sulla base delle valutazioni vincolanti dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.</p>

<p>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i> All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p>	<p>Per quanto concerne le varianti n. 2 e n.8, collocandosi nella <i>zona fluviale interna</i>, in caso di <u>attuazione di interventi</u>, dovranno necessariamente prevedere,</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde - il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale - azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica. <p>In particolare per la variante 8 gli interventi edilizi dovranno realizzarsi secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico.</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i> All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica</p>	<p>Le prescrizioni, laddove pertinenti, sono ovviamente cogenti e immediatamente prevalenti ai sensi dell'art.2 del PPR.</p>

<p>deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico- architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	
<p align="center">Articolo 15. Laghi e territori contermini</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del d. lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 199 elementi).</i></p>	
<p>Indirizzi</p> <p>comma 6</p> <p>Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale; garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici; assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti; assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive; valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile; promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago; migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione; promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4. 	<p align="center">Variante 2</p> <p>Per la variante n.2, che prevede il riconoscimento delle aree sciabili in Valle Oropa, in caso di <u>attuazione di interventi</u>, gli stessi dovranno essere realizzati in considerazione del rapporto con la componente paesaggistica (<i>laghi e relative fasce contermini di 300 m</i>) in esame sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco.</p>

<p>Direttive</p> <p><i>comma 7</i> Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie; consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale; non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica. 	<p>Fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le presenti direttive non rilevano nel caso di specie.</p>
<p>Prescrizioni</p> <p><i>comma 9</i> Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.</p> <p><i>comma 10</i> Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	<p>La variante n.2 non prevede alcun intervento nei laghi e nei relativi territori contermini di cui al comma 4 del presente articolo 15.</p>
<p align="center">Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.</i></p>	
<p>Indirizzi</p> <p><i>comma 6</i> Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; 	<p align="center">Varianti 1 – 2 - 9</p> <p>La variante n. 1 rappresenta, come detto, sostanzialmente una fotografia di maggior dettaglio della situazione esistente, e riguarda da un lato il recepimento degli usi in atto da diversi anni nell'area a nord della Basilica Superiore del Santuario di Oropa, dall'altro la riperimetrazione del parcheggio e dell'area camper</p>

<p>b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;</p> <p>c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</p> <p>d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</p> <p>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</p> <p>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</p> <p><i>comma 7</i> Il PPR promuove la salvaguardia di:</p> <p>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</p> <p>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</p> <p>Direttive</p> <p><i>comma 9</i> La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p>	<p>che nello strumento urbanistico vigente sbordano ampiamente nell'area boscata, limitandone la dimensione all'attuale configurazione; si pone pertanto in coerenza con gli indirizzi di tutela e conservazione della presente scheda. Per la variante n.2, che prevede l'individuazione delle aree sciabili in Valle Oropa, in caso di <u>attuazione di interventi</u>, gli stessi dovranno essere realizzati in considerazione del rapporto con la componente paesaggistica in esame sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco.</p> <p>La variante 9 riguarda la modifica di destinazione di un'area edificata ad "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubblica e di uso pubblico – S2 – per attrezzature di interesse comune" in favore della "zona a destinazione mista prevalentemente residenziale" nell'ambito dei Nuclei di Antica Formazione. Si pone pertanto in coerenza con gli indirizzi di tutela e conservazione della categoria paesaggistica in esame.</p>
--	--

Prescrizioni

comma 11

I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.

comma 12

Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.

comma 13

Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.

Con la **variante 1** non si prevede alcun intervento sull'area boscata.

Per quanto concerne le **varianti n.2 e n.9** le prescrizioni, laddove pertinenti, sono ovviamente cogenti e immediatamente prevalenti ai sensi dell'art.2 del PPR.

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità

Nella Tav. P5 sono rappresentati:

- aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);
- aree contigue;
- SIC (tema areale che contiene 128 elementi);
- ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)
- zone naturali di salvaguardia;
- corridoi ecologici;
- ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. f. del d.lgs 42/2004.

Direttive

comma 6

Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.

Varianti 1-2

Le presenti varianti interessano la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa (**varianti n. 1 e n.2**). La stessa è disciplinata dalla L.R. 3 agosto 2015 n. 19 "Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)" e la sua gestione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009. Le finalità sono quelle espresse nell'art. 34 della citata Legge regionale n. 19/2015.

Prescrizioni

comma 7

Fino alla verifica o all'adeguamento al PPR di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del PPR stesso.

comma 8

Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al PPR sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del PPR stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.

Le prescrizioni, laddove pertinenti, sono ovviamente cogenti e immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 2 del PPR.

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità	
<p>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana); - praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); - aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 	
<p>Direttive</p> <p><i>comma 10</i></p> <p>Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	<p>Variante 2</p> <p>Per quanto la variante n. 2, si rileva che essa ricade nelle voci di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a (<i>praterie rupicole</i>) e b (<i>praterie, prato-pascoli, cespuglieti</i>) delle NdA, ma non ricade nelle aree di cui alla lettera d (<i>aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari</i>). In caso di attuazione di interventi, nel rispetto della norma di zona, gli stessi dovranno essere realizzati nel rispetto della componente paesaggistica in esame, sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo, previo nulla osta dell'ente parco.</p>
Articolo 24. Centri e nuclei storici	
<p>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica); - struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea). 	
<p>Obiettivi</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> conservazione attiva dei valori a essi associati; valorizzazione dei sistemi di relazioni; miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale. 	<p>Variante 1</p> <p>Per quanto concerne la variante n. 1 non si prevede alcun nuovo intervento che possa riverberarsi sulla componente paesaggistica di interesse storico culturale in esame (<i>insediamenti con strutture religiose caratterizzanti</i>) in quanto la variazione si esaurisce in una migliore identificazione della situazione già in essere senza determinare conseguentemente impatti. In caso di <u>modificazione</u> delle attività o delle attrezzature di servizio, le stesse dovranno essere realizzate in considerazione del rapporto con la componente in esame sulla base delle valutazioni vincolanti dell'Ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'Ente parco.</p>

Articolo 25. Patrimonio rurale storico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

Direttive

comma 4

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

comma 5

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
- f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:
 - I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi

Varianti 1-2

Con la **variante 1** non si prevede alcun nuovo intervento che possa riverberarsi sulla componente paesaggistica di interesse storico culturale in esame (*nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali*) in quanto la variazione si esaurisce in una migliore identificazione della situazione già in essere senza determinare conseguentemente impatti.

Con la **variante 2** si prevede l'individuazione delle aree sciabili in Valle Oropa.

Per entrambe le varianti in caso di modificazione delle attività o delle attrezzature di servizio, le stesse dovranno essere realizzate in modo da:

- garantire il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
- la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

sulla base delle valutazioni vincolanti dell'Ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'Ente parco.

coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;

- II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);
- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);
- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.

Direttive

comma 3

I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:

a. tutela e valorizzazione:

- delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;
- dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;
- dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.

b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;

c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;

d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;

e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:

- gli allineamenti e i profili altimetrici;
- gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;
- le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;
- la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;
- le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;
- le recinzioni.

Varianti 1-2

Con la **variante 1** non si prevede alcun nuovo intervento che possa riverberarsi sulla componente paesaggistica di interesse storico culturale in esame (*infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna*) in quanto la variazione si esaurisce in una migliore identificazione della situazione già in essere senza determinare conseguentemente impatti.

Con la **variante 2** si prevede l'individuazione delle aree sciabili per la Conca di Oropa.

Per quanto riguarda entrambe le varianti in caso di modificazione delle attività o delle attrezzature di servizio, le stesse dovranno essere collocate in modo da tutelare e valorizzare i luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica, sulla base delle valutazioni vincolanti dell'Ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'Ente parco.

Prescrizioni

comma 4

Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi

dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:

- a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;
- b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico- tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.

Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.

Articolo 28. Poli della religiosità

Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (**tema puntuale** costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).

Direttive

comma 2

Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:

a. (...)

b. i piani locali:

- I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;
- II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;
- III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.

Varianti 1-2

La **variante 1** ricade parzialmente nell'area del Sacro Monte di Oropa (Sito Unesco) ed in particolare nella *buffer zone*.

Non si prevede alcun nuovo intervento che possa riverberarsi sulla componente paesaggistica di interesse storico culturale in esame in quanto la variazione si esaurisce in una migliore identificazione della situazione già in essere senza determinare conseguentemente impatti.

La **variante 2** ricade parzialmente nella *buffer zone* del sito UNESCO del Sacro Monte di Oropa.

Con la **variante 2** vengono individuate le aree sciabili in Valle Oropa.

In caso di modificazione delle attività o delle attrezzature di servizio relativi alla variante 1 o di attuazione di interventi di ristrutturazione e riordino relativi alla variante 2, si dovrà osservare quanto segue:

- assicurare la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con le opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali eventualmente anche ridotte rispetto a quelle consentite anche in relazione alle valutazioni degli Enti competenti (Soprintendenza, Ente Parco, ...)
- prevedere il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;
- localizzare le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.

sulla base delle valutazioni vincolanti dell'Ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'Ente parco.

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi- SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).

Direttive

comma 2

I piani locali:

- a. (...)
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- d. (...)
- e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.

Varianti 1-2-8-9

Con la **variante 1** non si prevede alcun nuovo intervento che possa riverberarsi sulla componente paesaggistica di interesse storico culturale (*contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4*) in esame in quanto la variazione si esaurisce in una migliore identificazione della situazione già in essere senza determinare conseguentemente impatti.

La **variante 2**, che risulta parzialmente ricompresa nel tema areale SC4, individua l'area sciabile in Valle Oropa.

La **variante 8**, che risulta ricompresa nel tema areale SC2 - *sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza*, riguarda la modifica di destinazione di un'area edificata, a seguito della dismissione del fabbricato, destinato a servizi esistenti (scuola elementare) in favore di "zone consolidate parzialmente residenziali" in relazione alla necessità di rifunzionalizzazione dell'edificio.

Per le varianti sopra citate, in caso di modificazione delle attività o delle attrezzature di servizio, si dovrà osservare quanto segue:

- localizzare tali interventi senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- salvaguardare la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;

sulla base delle valutazioni vincolanti dell'Ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'Ente parco.

La **variante 9** riguarda la modifica di destinazione di un'area edificata ad "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubblica e di uso pubblico - S2 - per attrezzature di interesse comune" in favore della "zona a destinazione mista prevalentemente residenziale" nell'ambito dei Nuclei di Antica Formazione.

Con la presente variante non si prevedono interventi che possano riverberarsi negativamente sulla componente paesaggistica (*SC2 - sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza*) in esame e che possano determinare conseguentemente previsioni non coerenti con la disciplina del P.P.R.

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	
<p>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree sommitali costituenti fondali e skyline – SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali); - sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 – tema areale); - sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 – SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte); - sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali – SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali); - sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti – SV5 (tema areale). 	
<p>Direttive</p> <p>comma 4</p> <p>I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:</p> <p>a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);</p> <p>b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).</p>	<p>Variante 2</p> <p>La variante n. 2, che risulta parzialmente ricompresa nel tema areale SV1, mentre l'area Aspa risulta totalmente ricompresa, prevede il riconoscimento delle aree sciabili in Valle Oropa. In caso di <u>attuazione di interventi</u>, gli stessi dovranno essere realizzati con particolare attenzione all'uso di materiali e tipologie edilizie che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili) sulla base delle valutazioni vincolanti dell'Ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'Ente parco.</p>
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari	
<p>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</p>	
<p><u>SITI UNESCO</u></p>	
<p>Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5); - Sacri Monti (Tavv. P4 e P5); - Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6); - Siti palafitticoli (Tav. P5). 	
<p>Direttive</p> <p>comma 4</p> <p>Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di protezione (buffer zone), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.</p>	<p>Variante 1-2</p> <p>La variante1 ricade parzialmente nella <i>buffer zone</i> del Sito Unesco del Sacro Monte di Oropa.</p> <p>Non si prevede alcun nuovo intervento che possa riverberarsi sulla componente paesaggistica (Sito Unesco del Sacro Monte e relativa <i>buffer zone</i>) di interesse storico culturale in esame in quanto la variazione si esaurisce in una migliore identificazione della situazione già in essere senza determinare conseguentemente impatti.</p> <p>In caso di <u>modificazione</u> delle attività o delle attrezzature di servizio, le stesse dovranno essere realizzate sulla base delle valutazioni vincolanti dell'Ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'Ente parco.</p> <p>La variante 2 ricade parzialmente nella <i>buffer zone</i> del Sacro Monte di Oropa (Sito Unesco).</p> <p>In caso di <u>attuazione di interventi</u>, gli stessi dovranno essere realizzati in considerazione del rapporto con la componente paesaggistica in esame (<i>buffer zone</i> del Sito Unesco del Sacro Monte di Oropa) sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco.</p>

<p>Prescrizioni</p> <p><i>comma 5</i> All'interno dei Siti (<i>core zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:</p> <p>a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;</p> <p>b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.</p> <p><i>Comma 6</i> Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:</p> <p>a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del</p>	<p>Le prescrizioni, laddove pertinenti, sono cogenti e immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 2 del PPR.</p>
<p>Territorio, in continuità con la tradizione storica culturale locale;</p> <p>b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, <i>ciabot</i>, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;</p> <p>c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;</p> <p>d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra <i>buffer zone</i> e <i>core zone</i> e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;</p> <p>e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;</p> <p>f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;</p> <p>g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla <i>core zone</i>.</p>	

USI CIVICI

Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. H. del d.lgs. 42/2004 (Tav. P2).

Direttive

comma 17

Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

Sulla base della ricognizione delle aree ad uso civico effettuata mediante sovrapposizione catastale delle aree individuate nei Decreti del Regio Commissario per la liquidazione degli usi Civici dei Comuni di Chiavazza e di Cossila, del 20 ottobre 1936, la presente variante parziale non interessa ambiti afferenti la presente componente paesaggistica

Prescrizioni

comma 19

Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative

Le componenti morfologico insediative sono rappresentate nella Tav. P4 e normate negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.

Nella Tav. P4 sono rappresentati anche

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);
- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo)

Indirizzi

comma 4

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:

- garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;
- favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;
- garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;
- contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;
- contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;
- garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.

comma 5

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico- ambientale.

Varianti 1-2-3-4-5-6-7-8-9

La disamina delle tipologie di componenti morfologico-insediative disciplinate dal PPR in relazione alle aree di variante ha portato, come esplicitato nel seguito, all'individuazione delle specifiche componenti per ciascuna area di variante.

Nel merito, la presente variante, che non riguarda gli elementi singolarmente individuati quali porte urbane, bordi urbani e varchi, risulta coerente con gli indirizzi generali di cui al presente articolo in particolare:

- garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi (**varianti n. 1 e 2**);
- favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati (m.i.3) (**variante 3**)
- garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani (**varianti n. 4-7-8**);
- contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati (**varianti n. 5-9**);

<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i> I piani locali provvedono a rendere coerenti con i contenuti del PPR le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</p> <p><i>comma 7</i> I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:</p> <p>a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;</p> <p>b. omissis</p>	<p>Si rimanda a quanto asserito nel paragrafo precedente per quanto concerne il comma 6, mentre per quanto riguarda il comma 7, lettera b, esso non rileva in quanto la presente variante non riguarda gli aspetti elencati (porte urbane, bordi urbani, varchi)</p>
---	--

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)	
<i>m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</i> <i>m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</i> <i>m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2.)</i>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</p> <p>a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</p> <p>b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p> <p><i>comma 4</i> I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<p>Varianti 1-2-3</p> <p>Con le presenti varianti (1-2) non si prevedono interventi che possano riverberarsi negativamente sulla componente morfologico-insediativa (m.i.2) in esame e che possano determinare conseguentemente previsioni non coerenti con la disciplina del PPR.</p> <p>In particolare è previsto il mantenimento (variante n. 1) degli spazi pubblici.</p> <p>La variante n. 3 riguarda la modificazione del perimetro del piano esecutivo sito in fregio a via Bertodano, stralciando le aree destinate alla viabilità e un immobile ad uso prevalentemente residenziale, determinando così una riduzione della superficie territoriale edificabile e l'eliminazione dell'attività residenziale del comparto, la quale viene riallocata senza che ciò comporti incremento di capacità insediativa residenziale.</p> <p>Con la presente variante n.3 pertanto non si prevedono interventi che possano riverberarsi negativamente sulla componente morfologico-insediativa (<i>m.i.3 - tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2)</i>) in esame e che possano determinare conseguentemente previsioni non coerenti con la disciplina del P.P.R.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i> a. I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (...)</p>	

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	
<p><i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane , assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche</i></p>	
<p>Indirizzi</p> <p>comma 3</p> <p>I piani locali garantiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari; l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde. 	<p>Varianti 4-6-7-8</p> <p>La variante n.4, che ricade nella morfologia insediativa m.i.4, riguarda la modifica di destinazione di un'area di modeste dimensioni, attualmente classificata come servizi in progetto (parcheggio) in favore della destinazione "Aree a verde privato di interesse urbano".</p> <p>La variante n.6, che ricade nella morfologia insediativa m.i.4, riguarda la modifica di destinazione urbanistica di due aree attualmente destinate a "zone consolidate prevalentemente residenziali", ma di fatto entrambe inedificabili perché ricadono l'una in "zona di rispetto dei punti di captazione di acque ad uso idropotabile", l'altra in "fascia di rispetto cimiteriale", in favore rispettivamente delle destinazioni ad "aree a servizi di livello comunale-zone a verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport" e alla destinazione "aree a verde privato di interesse urbano".</p> <p>A seguito della richiesta di trasferire l'edificabilità delle succitate aree in un'area limitrofa, attualmente destinata a "zone agricole E2 di interesse paesistico ambientale" la medesima verrà modificata in favore della destinazione urbanistica "zone consolidate prevalentemente residenziali".</p> <p>La variante n.7, che ricade anch'essa nella morfologia insediativa m.i.4, riguarda la modifica di destinazione di un'area libera destinata a servizi in progetto (parcheggio) in favore della destinazione urbanistica "zona agricola E1".</p> <p>La variante n. 8, che ricade nella morfologia insediativa m.i.4, riguarda la modifica di destinazione di un'area edificata, a seguito della dismissione del fabbricato, destinato a servizi esistenti (scuola elementare) in favore di "zone consolidate parzialmente residenziali" in relazione alla necessità di rifunzionalizzazione dell'edificio.</p>
<p>Direttive</p> <p>comma 5</p> <p>Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area; eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5. 	<p>Complessivamente le trasformazioni descritte per le varianti 4,7,8, si pongono in coerenza con le direttive relative alla componente morfologica in esame.</p> <p>La variante n.6 è coerente con le direttive relative alle componenti morfologico-insediative dei tessuti discontinui suburbani laddove si tratta di conseguire "il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati".</p> <p>L'area in esame su cui viene proposta in trasferimento l'edificabilità di altri lotti (pertanto con saldo volumetrico invariato o ridotto) si colloca in continuità con aree edificate od edificabili, in una zona aventi caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali compatibili con tale previsione.</p>

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i> <i>m.i. 6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i> <i>m.i. 7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i> <i>Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p>comma 3 I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p>comma 4 Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <p>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</p> <p>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite; gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p> <p>c. d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso</p>	<p>Varianti 5-9</p> <p>Le varianti 5 e 9 ricadono nella morfologia insediativa m.i. 6 "aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale".</p> <p>La variante 5 riguarda la modifica di destinazione di un'area libera attualmente contraddistinta dalla previsione di "zone consolidate prevalentemente residenziali" in favore della destinazione urbanistica "zone destinate alle attività agricole E2 di interesse paesistico ambientale".</p> <p>Tale nuova destinazione si pone in coerenza con le direttive relative alla componente morfologico-insediativa in esame in quanto garantisce "interventi di riconversione verso utilizzi agricoli" di un'area con diversa destinazione d'uso.</p> <p>La variante 9 riguarda la modifica di destinazione di un'area edificata da "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubblica e di uso pubblico – S2 – per attrezzature di interesse comune" in favore della "zona a destinazione mista prevalentemente residenziale" nell'ambito dei Nuclei di Antica Formazione.</p> <p>Con la presente variante non si prevedono interventi che possano riverberarsi negativamente sulla componente morfologico-insediativa (m.i.6) in esame e che possano determinare conseguentemente previsioni non coerenti con la disciplina del P.P.R.</p>

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</p> <p>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</p> <p>- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p>	
Direttive	Varianti 1-2-6
<p>comma 5 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce</p>	<p>Per quanto concerne la variante n. 1 non si prevede alcun nuovo intervento che possa riverberarsi sulla componente morfologico-insediativa in esame (m.i. 15 "alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota".) con la</p>
<p>normative atte a:</p> <p>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</p> <p>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</p> <p>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	<p>quale pertanto la variazione in esame risulta coerente.</p> <p>La variante n. 2, che ricade parzialmente nella componente morfologico-insediativa in esame (m.i. 15 "alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota".), riguarda il riconoscimento delle aree sciabili in Valle Oropa. In caso di <u>attuazione di tali interventi</u>, gli stessi dovranno essere realizzati in considerazione del rapporto con la componente paesaggistica in esame (m.i.15) sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco.</p> <p>La variante n.6, che ricade parzialmente nella morfologia insediativa m.i.10, riguarda la modifica di destinazione urbanistica di due aree attualmente destinate a "zone consolidate prevalentemente residenziali", ma di fatto entrambe inedificabili perché ricadono l'una in "zona di rispetto dei punti di captazione di acque ad uso idropotabile", l'altra in "fascia di rispetto cimiteriale", in favore rispettivamente delle destinazioni ad "aree a servizi di livello comunale-zone a verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport" e alla destinazione "aree a verde privato di interesse urbano". A seguito della richiesta di trasferire l'edificabilità delle succitate aree in un'area limitrofa, attualmente destinata a "zone agricole E2 di interesse paesistico ambientale" la medesima verrà modificata in favore della destinazione urbanistica "zone consolidate prevalentemente residenziali". Si ritiene che la variazione sia coerente con la lettera g) del comma 5 "gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;" dal momento che la variazione pone in essere un trasferimento di edificabilità, senza incremento del carico insediativo complessivo di piano, in una zona contigua al tessuto edificato ed edificabile non soggetta a vincoli ambientali.</p>

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- **elementi di criticità lineari** (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);
- **elementi di criticità puntuali** (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).

Direttive

comma 5

Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.

comma 6

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.

Varianti 1-2

Gli elementi di criticità presenti nelle varianti 1-2 sono rappresentati dalle infrastrutture aeree degli impianti sciistici che collegano Oropa al Monte Camino.

Esse ricadono all'interno delle aree della variante 1 e della variante 2.

In caso di modificazione delle attività o delle attrezzature, le stesse dovranno essere realizzate sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco, subordinando gli interventi eccedenti quanto previsto dall'art.3, comma 1 lettere a, b,c, del DPR 380/01 alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado.

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica

Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.

Indirizzi

comma 8

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

comma 9

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

comma 11

Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

Varianti 1-2

Gli elementi della rete di connessione paesaggistica, che interessano le **varianti in oggetto**, sono:


- **Il nodo** (*core area*, individuato in colore marrone chiaro nella tavola P5) **principale**, specificatamente definito come "zona naturale di salvaguardia", definito sull'intera valle Oropa.
- **La rete storico-culturale**, costituita tra l'altro dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco: l'area interessata dalle **varianti 1-2** si trova nella *buffer zone* del Sacro Monte di Oropa.
- **Le connessioni ecologiche**, formate nel caso di specie dal corridoio su rete idrografica da mantenere (in colore blu), identificato nel Torrente Oropa
- **La rete di fruizione** costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema, che in Valle Oropa risulta identificato dalla rete sentieristica, nonché dalle interconnessioni della rete storico-culturale sopra descritta, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio storico-culturale regionale.

L'intera valle Oropa è salvaguardata dalla Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, disciplinata dalla L.R. 3 agosto 2015 n. 19 "Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)" e la sua gestione è in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009. Le finalità sono quelle espresse nell'art. 34 della citata Legge regionale n. 19/2015

In caso di modificazione delle attività o delle attrezzature di servizio, gli stessi dovranno essere realizzati in considerazione del rapporto con le componenti paesaggistiche in esame sulla base delle valutazioni vincolanti dell'ente preposto alla tutela del vincolo e previo nulla osta dell'ente parco.

Schede di approfondimento

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO



AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 1)

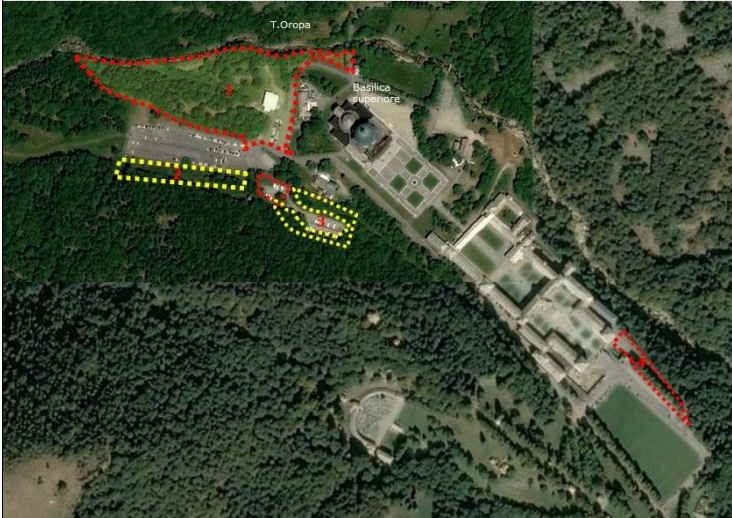
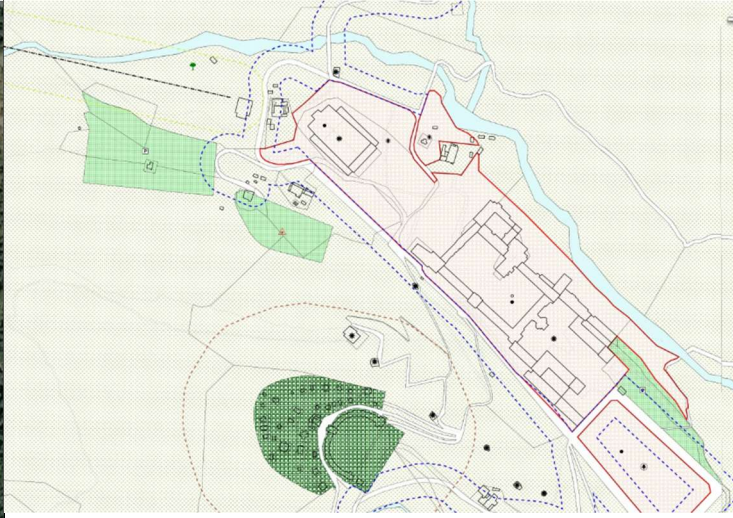
L'area è sita a ovest della Basilica superiore del Santuario di Oropa, in prossimità del tratto finale della pista denominata "Busancano".

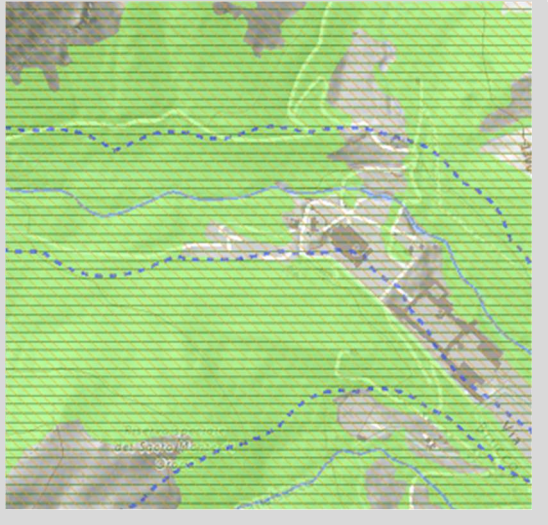
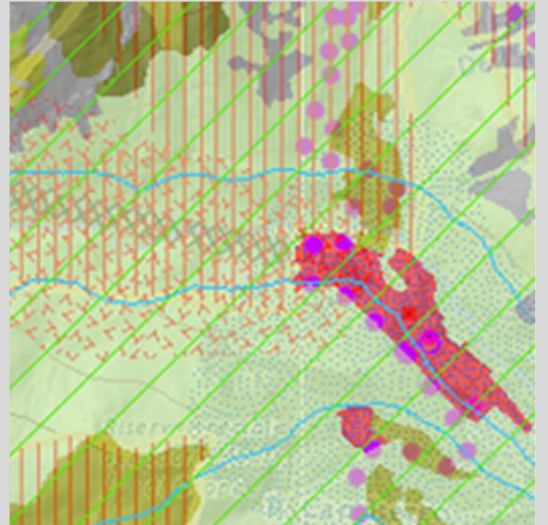
L'area principale oggetto della presente variante, situata in un contesto di forte valenza paesaggistica, ha subito nel corso degli ultimi anni una parziale riqualificazione, mediante l'ampliamento dell'offerta di spazi attrezzati per diverse pratiche ludico-sportive, quali un Giardino Botanico e un Parco Avventura. L'area di intervento si trova in un contesto, quello dell'Alta Valle Oropa, dotato di indubbia valenza turistica e sportiva, implementata nel corso del tempo da infrastrutture per la fruizione turistica in chiave naturalistica e sportiva, quali gli impianti di risalita e le strutture di "Oropa Sport", l'allestimento scientifico del Geosito del Monte Mucrone, le vie ferrate e le falesie di arrampicata sportiva, i rifugi alpini e le tappe dell'itinerario escursionistico della Grande Traversata delle Alpi.

La seconda area oggetto di modificazione è situata a sud del parcheggio posto in corrispondenza del tratto finale della pista "Busancano" in posizione esterna al perimetro del parcheggio esistente e peraltro **parzialmente invasa da un'area boscata** che risulta ormai consolidata.

Ulteriore area oggetto di variante è quella dedicata a servizi per sosta camper.

Infine l'ultima l'area di variante si trova nei pressi dell'ex stazione di arrivo della tranvia Biella Oropa.

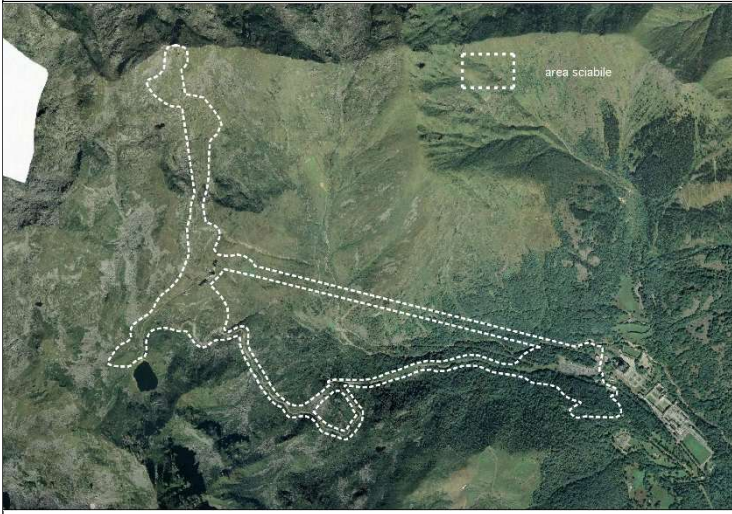
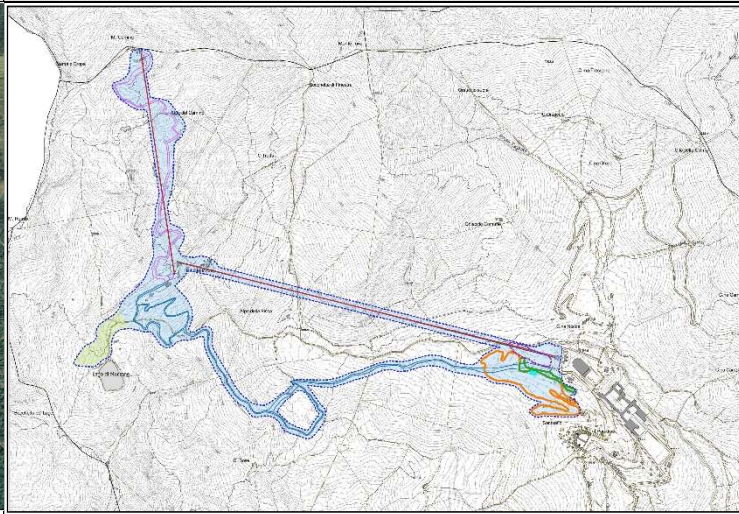
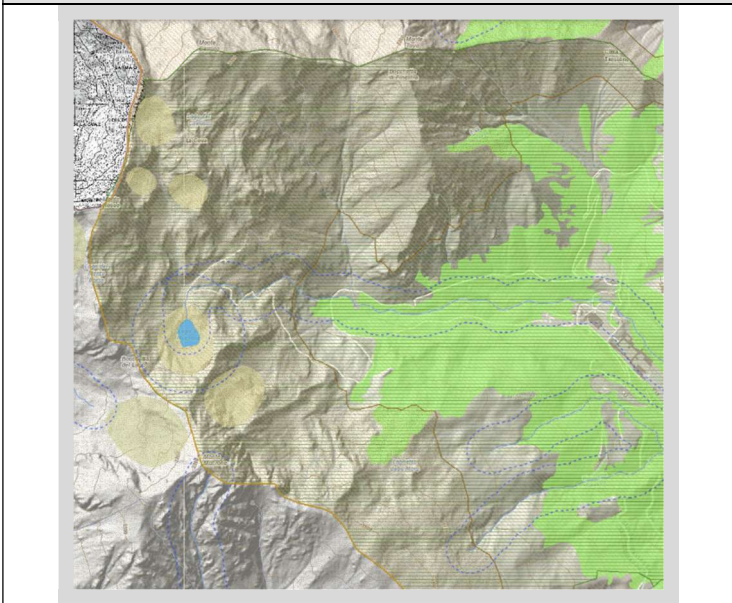
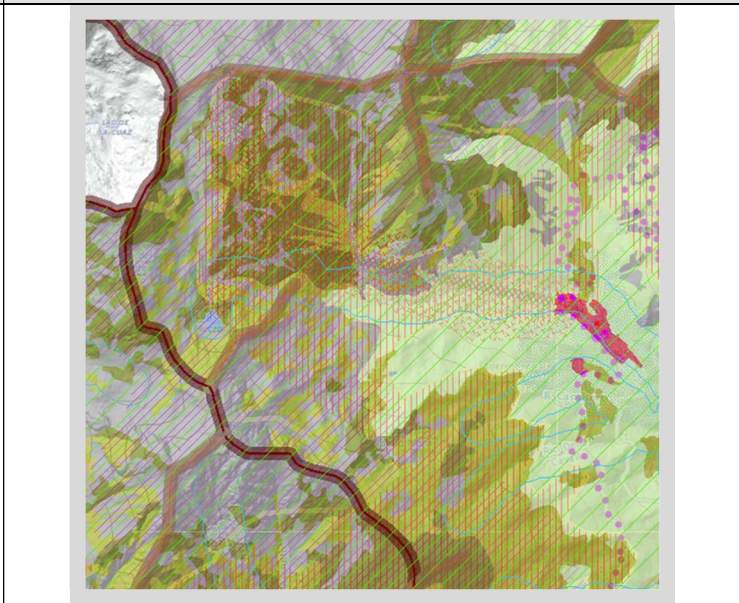
FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	

ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<ol style="list-style-type: none"> 1. BENI EX ARTICOLO 136 DEL CODICE: Beni individuati ai sensi della L.9 giugno 1939, n. 1497 del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n.312 con DD.MM. 1 agosto 1985: n.rif. reg. B009 <i>"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Calabiana e Sagliano Micca"</i> 2. VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 3. VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 	<p>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 13.Aree di montagna Art. 14.Sistema idrografico Art. 16.Territori coperti da foreste e da boschi Art. 18.Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità Art. 24.Centri e nuclei storici Art.25. Patrimonio rurale storico Art. 26.Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir il turismo Art. 28.Poli della religiosità Art. 29.Sistemi di fortificazioni Art. 31.Relazioni visive tra insediamento e contesto Art. 33.Luoghi ed elementi identitari (SITI UNESCO) Art. 34.Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative Art. 35.Aree urbane consolidate Art. 40.Insedimenti rurali Art. 41.Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive Art. 42. Rete di connessione paesaggistica
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>La presente variante è coerente con i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 13.Aree di montagna Art. 14.Sistema idrografico Art. 16.Territori coperti da foreste e da boschi Art. 18.Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità Art. 24.Centri e nuclei storici Art.25. Patrimonio rurale storico Art. 26.Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir il turismo Art. 28.Poli della religiosità Art. 31.Relazioni visive tra insediamento e contesto Art. 33.Luoghi ed elementi identitari (SITI UNESCO) Art. 34.Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative Art. 35.Aree urbane consolidate Art. 40.Insedimenti rurali Art. 41.Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive Art. 42. Rete di connessione paesaggistica 	

CONCLUSIONI
<i>A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.</i>

AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 2)

L'area oggetto di variante è **localizzata nell'area denominata Conca d'Oropa**, corrispondente all'Alta Valle Oropa, la propaggine più elevata del territorio comunale; in particolare risulta imperniata lungo l'asse centrale posto in direzione nord-occidentale e nell'area di testata della conca d'Oropa, **la quale risulta delimitata dalle creste delle vette del Monte Camino, del Monte Rosso e del Monte Mucrone**.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p>1. BENI EX ARTICOLO 136 DEL CODICE: Beni individuati ai sensi della L.9 giugno 1939, n. 1497 del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n.312 con DD.MM. 1 agosto 1985: n.rif. reg. B009 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di <i>Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Calabiana e Sagliano Micca</i>"</p>	<p>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti: Art. 13. Aree di montagna Art. 14. Sistema idrografico Art. 15. Laghi e territori contermini Art. 16. Territori coperti da foreste e da boschi Art. 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità Art. 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</p>

2. VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art.142, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 42/2004	Art. 25.Patrimonio rurale storico
3. VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004	Art. 26.Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir il turismo
4. VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art.142, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/2004	Art. 28.Poli della religiosità
5. VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art.142, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 42/2004	Art. 29.Sistemi di fortificazioni
6. VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004	Art. 30.Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico
7. VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art.142, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/2004	Art. 31.Relazioni visive tra insediamento e contesto
	Art. 32.Aree rurali di specifico interesse paesaggistico
	Art. 33.Luoghi ed elementi identitari
	Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative
	Art. 35.Aree urbane consolidate
	Art. 40.Insedimenti rurali
	Art. 41.Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive
	Art. 42.Rete di connessione paesaggistica

ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR

Con DGR 23 ottobre 2020, n. 30-2154 è stata approvata l'individuazione delle aree sciabili del Comune di Biella (BI) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i., nella quale si ricorda che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione del Ppr, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 146, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e che pertanto eventuali interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi rispetto a tutte le prescrizioni normative sopra indicate, ed anche con quanto disposto dall'art. 46 c. 9 delle norme di attuazione del citato Ppr. La presente variante risulta coerente con tali prescrizioni e in particolare con i seguenti articoli del Ppr:




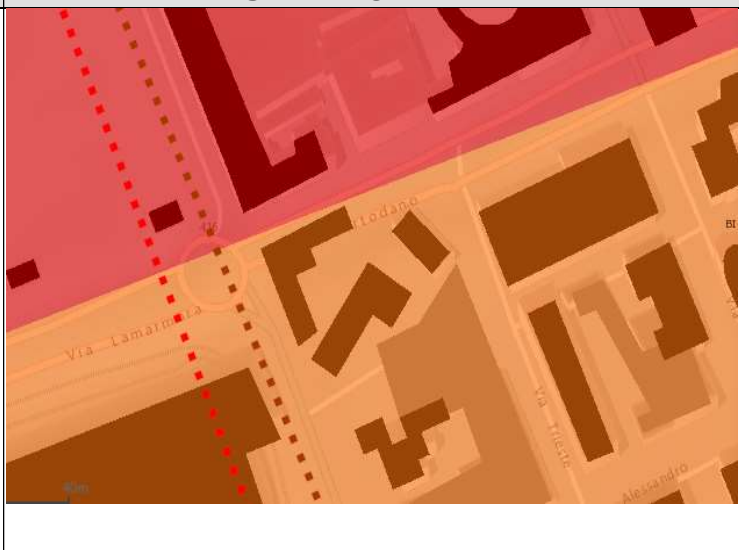
Art. 13.Aree di montagna
Art. 14.Sistema idrografico
Art. 15.Laghi e territori contermini
Art. 16.Territori coperti da foreste e da boschi
Art. 18.Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità
Art. 19.Aree rurali di elevata biopermeabilità
Art. 25.Patrimonio rurale storico
Art. 26.Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir il turismo
Art. 28.Poli della religiosità
Art. 29.Sistemi di fortificazioni
Art. 30.Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico
Art. 31.Relazioni visive tra insediamento e contesto
Art. 32.Aree rurali di specifico interesse paesaggistico
Art. 33.Luoghi ed elementi identitari
Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative
Art. 35.Aree urbane consolidate
Art. 40.Insedimenti rurali
Art. 41.Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive
Art. 42.Rete di connessione paesaggistica

CONCLUSIONI

A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.





AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 3)

La presente variante riguarda l'area parzialmente edificata delimitata da Via Bertodano, Via Torino e via Trieste.

<p style="text-align: center;">FOTO AEREA</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO VARIANTE PRG</p> 
<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P2</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P4</p> 
<p style="text-align: center;">BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</p> <p>Nessuno</p>	<p style="text-align: center;">COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</p> <p>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti: Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative Art. 35.Aree urbane consolidate</p>
<p style="text-align: center;">ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</p> <p><i>La presente variante è coerente con i seguenti elementi:</i> Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative Art. 35.Aree urbane consolidate</p>	
<p style="text-align: center;">CONCLUSIONI</p>	
<p><i>A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.</i></p>	



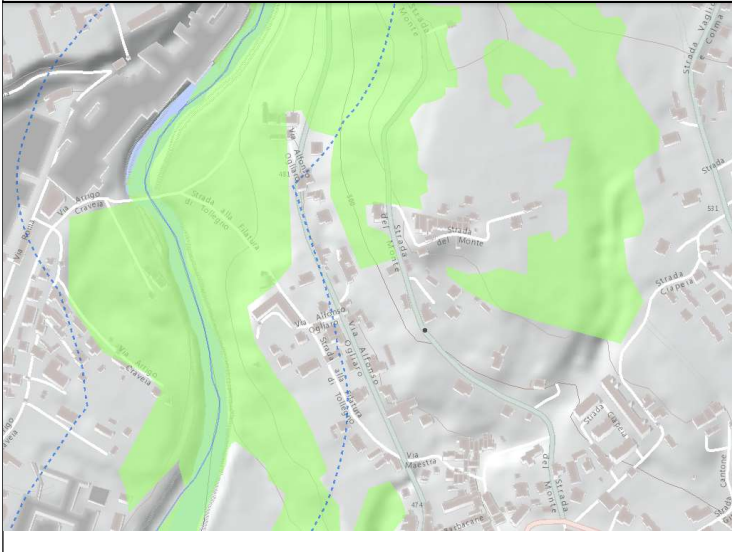

AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 4)

La presente variante riguarda un'area libera di modeste dimensioni sita a Chiavazza delimitata da Via De Amicis e via Padre Antoniotti.

<p style="text-align: center;">FOTO AEREA</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO VARIANTE PRG</p> 
<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P2</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P4</p> 
<p style="text-align: center;">BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</p> <p>Nessuno</p>	<p style="text-align: center;">COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</p> <p>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti: Art. 34.Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative Art. 36.Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p><i>La presente variante è coerente con i seguenti elementi:</i> Art. 34.Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative Art. 36.Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)</p>	
CONCLUSIONI	
<p><i>A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.</i></p>	


AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 5)



La presente variante riguarda un'area libera sita a Pavignano in fregio a Strada del Monte .

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
Nessuno	<p><i>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti:</i></p> <p>Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative</p> <p>Art. 38.Aree di dispersione insediativa (m.i.6, 7)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p><i>La presente variante è coerente con i seguenti elementi:</i></p> <p>Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative</p> <p>Art. 38.Aree di dispersione insediativa (m.i.6, 7)</p>	
CONCLUSIONI	
A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.	

AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 6)


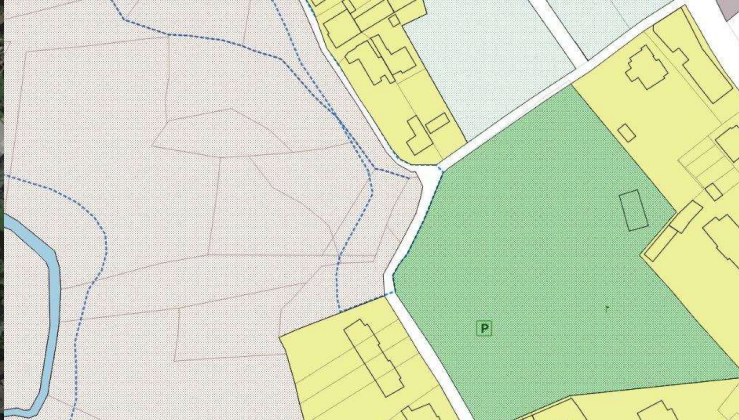

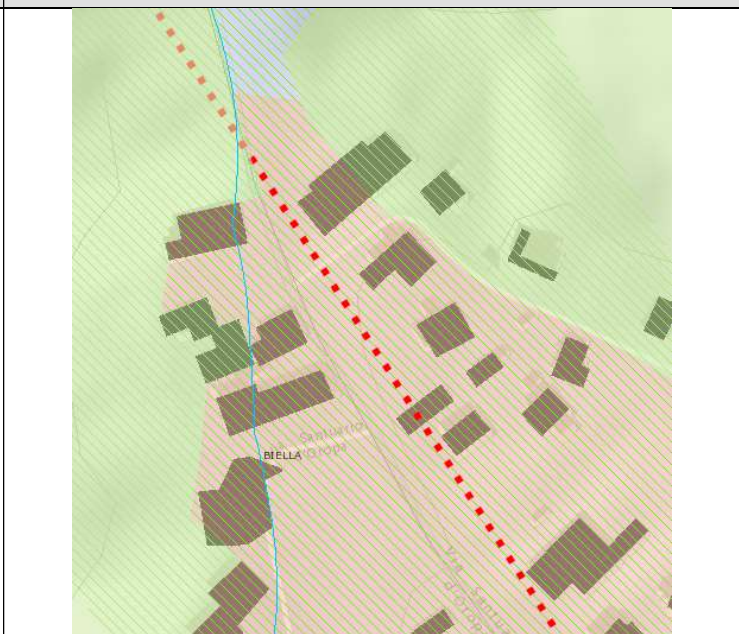
La variante riguarda tre aree libere, la prima sita tra via Piedicavallo e Strada Antica di Vandorno, la seconda in prossimità e la terza in fregio a strada Bertamelina.



	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p>Nessuno</p>	<p>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti:</p> <p>Art. 34.Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</p> <p>Art. 36.Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)</p> <p>Art. 40.Insedimenti rurali (m.i.10, 11, 12, 13, 14, 15)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>La presente variante è coerente con i seguenti elementi:</p> <p>Art. 34.Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</p> <p>Art. 36.Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)</p> <p>Art. 40.Insedimenti rurali (m.i.10, 11, 12, 13, 14, 15)</p> <p>La presente variante è critica per quanto concerne i seguenti elementi:</p> <p>Interessa parzialmente aree di cui all'Art.40. Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10, senza tuttavia interessare beni paesaggistici e incrementare i carichi insediativi o il consumo di suolo complessivo di PRGC.</p>	
CONCLUSIONI	
<p><i>A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.</i></p>	


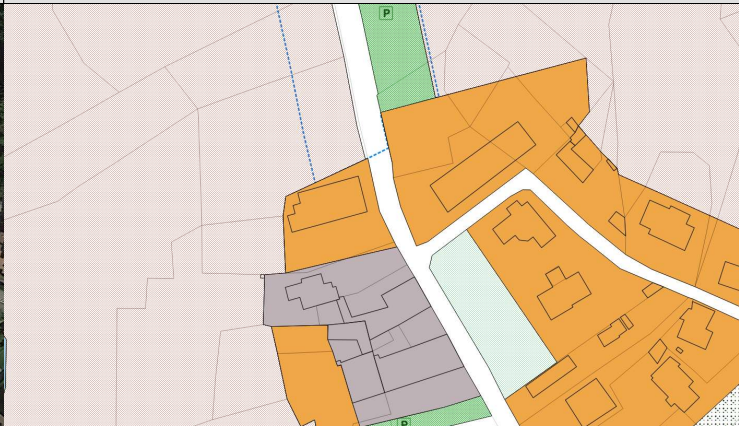
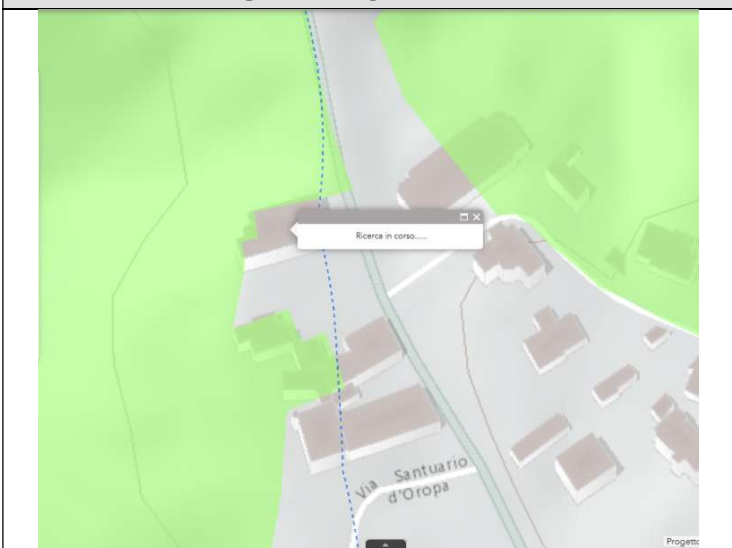
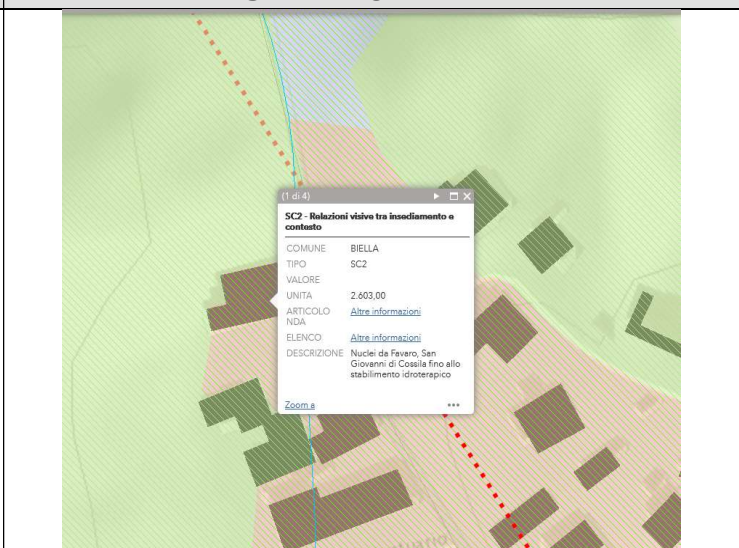
AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 7)

La presente variante riguarda un'area libera sita in fregio a strada Garella.

<p style="text-align: center;">FOTO AEREA</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO VARIANTE PRG</p> 
<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P2</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P4</p> 
<p style="text-align: center;">BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</p> <p>Nessuno</p>	<p style="text-align: center;">COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</p> <p>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti: Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative Art. 36.Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)</p>
<p style="text-align: center;">ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</p> <p><i>La presente variante è coerente con i seguenti elementi:</i> Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative Art. 36.Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)</p>	
<p style="text-align: center;">CONCLUSIONI</p> <p><i>A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.</i></p>	




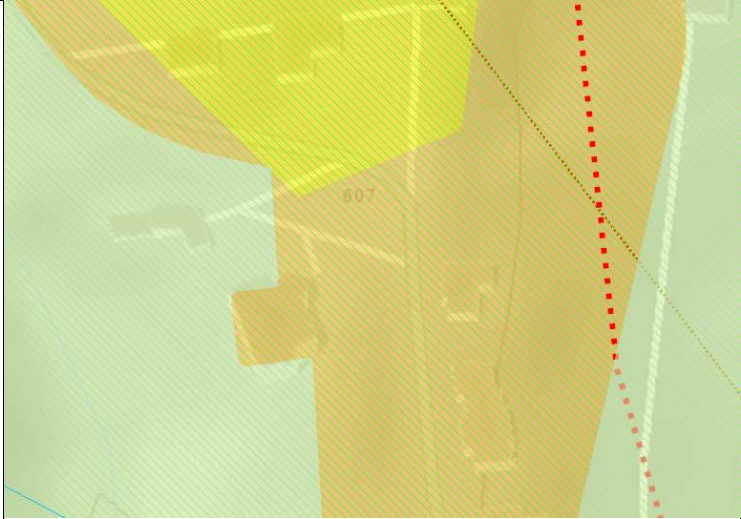
AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 8)

La presente variante riguarda un'area edificata sita a Cossila in via Santuario d'Oropa 149. L'immobile, ora dismesso, era originariamente destinato a scuola elementare.

<p style="text-align: center;">FOTO AEREA</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO VARIANTE PRG</p> 
<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P2</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P4</p> 
<p style="text-align: center;">BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</p> <p>Nessuno</p>	<p style="text-align: center;">COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</p> <p>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti:</p> <p>Art. 14.Sistema idrografico Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative Art. 36.Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)</p>
<p style="text-align: center;">ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</p> <p>La presente variante è coerente con i seguenti elementi:</p> <p>Art. 14.Sistema idrografico Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative Art. 36.Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)</p> <p style="text-align: center;">CONCLUSIONI</p> <p>A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.</p>	

AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 9.)

La presente variante riguarda un'area sita in Via Santuario d'Oropa 347, ove insiste un immobile di proprietà comunale, già dimora storica, e relativo parco, ora dismessi.

<p style="text-align: center;">FOTO AEREA</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO VARIANTE PRG</p> 
<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P2</p> 	<p style="text-align: center;">ESTRATTO TAV. P4</p> 
<p style="text-align: center;">BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</p> <p>Nessuno</p>	<p style="text-align: center;">COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</p> <p><i>Le componenti paesaggistiche interessate dalla presente variante sono le seguenti:</i></p> <p>Art. 16.Territori coperti da foreste e da boschi Art. 31.Relazioni visive tra insediamento e contesto Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative Art. 38.Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)</p>
<p style="text-align: center;">ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</p>	
<p><i>La presente variante è coerente con i seguenti elementi:</i></p> <p>Art. 16.Territori coperti da foreste e da boschi Art. 31.Relazioni visive tra insediamento e contesto Art. 34.Disciplinazione generale delle componenti morfologico-insediative Art. 38.Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)</p>	
<p style="text-align: center;">CONCLUSIONI</p>	
<p><i>A seguito dell'analisi del punto precedente, la variante si ritiene coerente con il Ppr.</i></p>	